



Città di Casorate Primo

Via A. Dall'Orto 15 – 27022 Casorate Primo (PV)

Tel. 02/90519511 Fax 02/905195239 - C.F. 00468580188

www.comune.casorateprimo.pv.it

ORDINANZA N° 4

OGGETTO: DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASORATE PRIMO (PV) AL FINE DI PREVENIRE LA PATOLOGIA ALLERGICA AD ESSA CORRELATA.

IL SINDACO

Premesso che la pianta *Ambrosia artemisiifolia* è molto diffusa nel Comune di Casorate Primo (PV), così come nel territorio di competenza dell'ATS di Pavia;

Considerato che l' *Ambrosia artemisiifolia*:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce preferibilmente sui terreni coltivati a cereali dopo il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri, sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi e, in generale, su tutte le aree abbandonate o semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali girasole e soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo-estiva, causando rilevanti affezioni allergiche, anche gravi, alle vie respiratorie;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree costituisce uno dei principali fattori di diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi può impedire la fioritura e, conseguentemente, la pollinazione delle piante, se effettuata nei periodi e con il numero di interventi stabiliti a seguito di attenta osservazione in campo e prima della maturazione delle infiorescenze;

Rilevata la necessità di tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dalla presenza della pianta "*Ambrosia artemisiifolia*" e, pertanto, di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della succitata pianta, anche su aree private, in quanto la stessa può determinare significativi problemi di sanità pubblica;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 25522 del 29/03/1999 avente ad oggetto: "*Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833 – Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata*";

Vista la nota della Regione Lombardia del 05/05/2009 avente ad oggetto "*Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia*", con la quale si propone ai Sindaci l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti contro la diffusione della pianta "Ambrosia";

Vista la nota ATS Pavia (prot. n. 35200/2023 del 20/06/2023), acquisita agli atti comunali con prot. n. 8217 del 20/06/2023, avente ad oggetto “Misure di prevenzione delle allergie da Ambrosia anno 2023”, nella quale sono indicati i metodi e gli interventi da adottare per il contenimento dell’*Ambrosia artemisiifolia*, come riportati negli allegati tecnici alla medesima nota, precisando inoltre che l’esposizione agli agenti aerodispersi causa patologie allergiche;

Viste le Linee Guida “Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia” per gli anni 2004/2006, approvate con Decreto n. 7257 del 04/05/2004 dalla Direzione Generale Sanità, nelle quali viene proposta agli Enti Locali l’adozione di ordinanze sindacali;

Visti i documenti di indirizzo allegati alla suddetta nota, nei quali sono indicate le misure di prevenzione e i metodi per il contenimento dell’*Ambrosia artemisiifolia*, nonché descritte alcune iniziative che possono essere intraprese a livello comunale, tra cui l’emissione di ordinanze sindacali con sanzioni specifiche e/o lo sfalcio d’ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario in caso di inottemperanza;

Dato atto che, per le aree pubbliche, l’Amministrazione Comunale ha disposto l’esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Valutato, per quanto sopra, di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell’Ambrosia e a contenere l’aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l’insorgenza di sintomatologie allergiche nei soggetti sensibili;

Ritenuto pertanto di dover adottare, a tutela della salute pubblica, un provvedimento contingibile ed urgente con efficacia limitata al tempo necessario alla normalizzazione della situazione, ossia sino al termine del periodo di fioritura dell’*Ambrosia artemisiifolia*, coincidente con il mese di ottobre;

Visto l’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, ai sensi del quale la violazione delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;

Vista la Legge n. 689 del 24/11/1981;

Visto l’art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978 ed il R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e l’art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° LUGLIO ED IL 31 OTTOBRE 2026

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati, compresi quelli sottostanti i piloni dell’alta tensione;
- ai proprietari e/o concessionari di aree agricole, aree verdi incolte, aree edificabili libere e aree industriali dismesse;
- agli amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
- al Responsabile del Settore Strade della Provincia di Pavia;

- ai proprietari ed ai gestori della rete stradale non di competenza comunale;
 - al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casorate Primo;
1. di vigilare, ciascuno per quanto di propria competenza, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di rispettiva pertinenza;
 2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato Tecnico alla nota della Direzione Generale Welfare – Prevenzione (prot. n. 16667 del 12/05/2016);
 3. di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza di 1-2 cm) e comunque prima dell'emissione del polline. Pertanto, si dovrà intervenire su piante alte mediamente 30 cm, effettuando un taglio il più basso possibile. Gli sfalci dovranno essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - **1° sfalcio:** ultima settimana di luglio;
 - **2° sfalcio:** fine della seconda decade di agosto o, al massimo, inizio della terza decade;
 4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e qualora opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato Tecnico alla nota della Direzione Generale Welfare – Prevenzione prot. n. 16667 del 12/05/2016, secondo le seguenti specifiche:
 - in ambito agricolo: inerbimento autunnale, trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
 - in ambito urbano: pacciamatura ed estirpamento;
 5. di consentire, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, previa attenta osservazione delle condizioni del campo e intervenendo sempre prima della fioritura. Qualora le condizioni climatiche favoriscano un eccessivo ricaccio con successiva fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

INVITA TUTTA LA CITTADINANZA

- ad eseguire, nei mesi estivi, una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, ecc.) di propria pertinenza e proprietà;
- a curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, quali prato inglese, trifoglio, ecc., che, agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia artemisiifolia;
- ad applicare la tecnica della pacciamatura (copertura del terreno con fogli di plastica, residui di sfalcio o corteccia triturrata) nei terreni in cui sia stata accertata la presenza dell'infestante;

DISPONE CHE

1. chiunque violi le presenti disposizioni, omettendo i tagli previsti e/o mantenendo il terreno in stato di abbandono con presenza di Ambrosia, sia soggetto ad una sanzione amministrativa:
 - da € 50,00 a € 200,00 per aree fino a 2.000 mq;
 - da € 200,00 a € 500,00 per aree superiori a 2.000 mq;
2. qualora i proprietari, successivamente all'irrogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si procederà d'ufficio all'esecuzione dell'intervento con addebito delle spese a carico degli interessati, fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione penale;
3. gli Ufficiali della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e, in caso di inottemperanza, di procedere alla redazione del verbale di accertamento;

DISPONE INOLTRE

che copia del presente provvedimento venga:

- trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale;
- trasmessa ad ATS Pavia – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Igiene Pubblica e Medicina di Comunità – PEC: protocollo@pec.ats-pavia.it – dipartimento_prevenzione@pec.ats-pavia.it;
- pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Casorate Primo (PV) per tutto il periodo di validità, ai sensi della Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i., nonché sul sito istituzionale del Comune di Casorate Primo;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Casorate Primo, li 18/06/2026

IL SINDACO
Dott. Enrico Vai